



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Via G. Di Marzio – 65010 SPOLTORE (PE)

Tel. 085-49641 – Fax 085-4962923

REGOLAMENTO CENTRI SOCIALI AUTOGESTITI PER ANZIANI

Art. 1 Definizione, scopi e sede

Il Comune di Spoltore persegue l'obiettivo della concreta realizzazione di una politica sociale per persone anziane di entrambi i sessi che, anche al di là dei tradizionali interventi assistenziali, faciliti:

- l'integrazione dell'anziano stesso nel tessuto sociale e culturale del paese;
- la prevenzione di situazioni di isolamento ed emarginazione attraverso l'organizzazione di iniziative e programmi che favoriscano l'aggregazione e il dialogo anche con altre componenti della comunità locale.

Il Centro Sociale Anziani è luogo di aggregazione e di propulsione della vita sociale e ricreativa del territorio comunale; opera in collegamento con il Servizio Sociale Comunale ed è autogestito dagli anziani che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

Il Centro Sociale Anziani ha la propria sede in una o più strutture comunali o poste a disposizione a titolo gratuito dal Comune –mediante acquisizione da terzi nel caso di indisponibilità di locali di proprietà comunale-, da altri Enti pubblici o privati. La struttura da destinare a sede del Centro dev'essere rispondente alle norme vigenti ed in particolare alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, antinfortunistiche, abbattimento di barriere architettoniche.

Art. 2 Istituzione dei Centri

La Giunta Comunale istituisce i Centri sociali per anziani tenendo in debita considerazione anche eventuali ed esplicite richieste in merito formulate dalla popolazione anziana residente.

Art. 3 Soci

La qualifica di socio è riservata agli iscritti che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Spoltore ed almeno uno dei seguenti requisiti:

- Abbiano compiuto il 60° anno di età
- Abbiano un'invalidità pari o superiore al 70%, riconosciuta da apposita Commissione medica;
- Sia coniuge non separato, e/o convivente risultante dallo stato di famiglia di un avente diritto sebbene non in possesso dei requisiti di cui sopra.

La qualifica di socio spetta anche ai non residenti nel Comune di Spoltore che erano già iscritti al Centro Sociale alla data di adozione del precedente Regolamento ().

In deroga alle disposizioni del presente articolo, al ricorrere di situazioni peculiari, straordinarie e/o eccezionali, previa istanza motivata del richiedente, il Sindaco può concedere, con apposito provvedimento, la qualifica di socio residente anche a coloro che non hanno i requisiti prescritti.

Art. 4 Utenti del Centro

E' ammessa l'iscrizione al Centro di soggetti non residenti nel Comune di Spoltore in qualità di meri utenti, previa espressa richiesta e dietro presentazione di un socio.

Gli utenti non assumono la qualità di socio e non godono dei diritti e prerogative per essi previste.

Possono essere iscritti un numero di utenti pari al 10 per cento dei soci. In caso di domande superiori a detto limite, si procederà all'iscrizione secondo il criterio cronologico.

Art. 5 Rapporti con l'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale provvede direttamente al mantenimento del Centro secondo le leggi vigenti in materia, le norme di carattere regionale ed il presente regolamento. In particolare, assicura stanziamenti per le spese relative ai locali e alle attrezzature, compatibilmente con gli equilibri di bilancio ed all'attuazione dei programmi.

L'Amministrazione Comunale provvede a dotare la sede del necessario arredamento, all'allaccio ed al pagamento delle varie utenze –acqua, luce e gas- nonché all'attivazione della copertura assicurativa ed al pagamento del relativo premio.

L'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come definita dal Testo Unico dell'edilizia, della sede del Centro.

Richieste di fornitura di beni di consumo di modici valore e quantità, interventi di manutenzione e riparazione su beni mobili di proprietà comunale, a firma del Presidente del Comitato di gestione sono dirette agli uffici competenti comunali e da questi ultimi evasi. L'Amministrazione Comunale evade dette richieste nel limite di spesa annuo di € 1.000,00. Eventuali richieste che superino l'anzidetto limite saranno oggetto di apposita valutazione da parte del Responsabile del Settore I.

Art. 6 Apertura e chiusura del Centro

Il Comitato di Gestione garantisce l'apertura del Centro, anche nei periodi festivi, assegnando turni di presenza dei componenti del Comitato di gestione, sia per la apertura che per la gestione ordinaria delle attività.

La chiave dell'ingresso del Centro viene custodita dal Presidente, in caso di impossibilità dello stesso dal Vice Presidente, o da altro componente del Comitato incaricato all'apertura e chiusura.

Qualora, per causa di forza maggiore, uno dei suddetti componenti sia temporaneamente indisponibile, il Presidente può proporre di affidare l'incarico dell'apertura e della chiusura del Centro ad uno o più soci non facenti parte del Comitato di Gestione, che ne assumono le responsabilità.

Una copia della chiave del Centro Anziani deve essere depositata presso la sede del Comune.

Art. 7 Attività del Centro

Nell'ambito dell'autonomia di programmazione e gestione, le attività del Centro Sociale Anziani possono essere di tipo:

- ricreativo-culturale (partecipazione ad avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, visione di spettacoli televisivi, cinematografici e teatrali, organizzazione di riunioni conviviali in occasioni di particolari festività e celebrazioni, sia all'interno che all'esterno del Centro Anziani, promozione ed organizzazione di escursioni);

- ludico-motorie (giochi da tavolo e all'aperto, organizzazione di corsi presso il centro o altre strutture, ecc.);
 - Scambi culturali e intergenerazionali;
 - Formativo e informativo (lettura di quotidiani, riviste, libri, raccolte di documentazione per generi ed interessi diversi, organizzazione di corsi di promozione della salute, o su argomenti letterari, artistici, sportivi, di attualità o di particolare interesse per la popolazione anziana, in raccordo con il Servizio Sociale del Comune e con gli altri Enti territoriali);
 - sociale, che promuova la partecipazione degli anziani a varie forme di attività sociale, quali in particolare il volontariato sociale, la vigilanza presso le scuole, la Biblioteca e i giardini pubblici.
- Per quanto attiene la frequenza giornaliera del Centro, al fine del rispetto delle norme di sicurezza, deve essere sempre tenuta in debita considerazione la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti.

Art. 8 Iscrizione al Centro

L'iscrizione è richiesta per iscritto al Comitato di Gestione e rinnovata annualmente entro la fine del mese di febbraio.

Il numero degli associati si potrà desumere da un apposito elenco disponibile presso il Centro e trasmesso agli Uffici Servizi Sociali entro il 31 marzo di ogni anno.

Ogni associato ha diritto di partecipare alle attività del Centro ed utilizzarne le strutture.

L'associato, in regola con il versamento della quota associativa, può votare ed essere candidato per le cariche elettive.

Le iscrizioni sono raccolte in apposite schede che, oltre i dati anagrafici, dovranno riportare:

- la data di iscrizione o di rinnovo della stessa;
- la firma per esteso dell'iscritto;
- la norma dei trattamenti dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni;
- la firma del Presidente o del componente del Comitato di Gestione da lui delegato;

Le schede di iscrizione devono essere conservate presso i locali del Centro Anziani a cura del Comitato di Gestione.

Art. 9 Quota d'iscrizione

I soci residenti sono tenuti al pagamento dell'importo previsto nel Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale Sociale per i centri autogestiti, i soci non residenti e gli utenti sono tenuti al pagamento dell'importo di € 30,00 annui. Gli introiti a detto titolo sono gestiti dal Comitato di gestione per finanziare le attività del Centro.

Soci ed utenti possono partecipare a tutte le attività dei centri, fermo restando il principio che le attività finanziate dal Comune di Spoltore sono riservate ai soli soci residenti, cioè, nel Comune di Spoltore.

Art. 10 Comportamento degli iscritti

Gli iscritti devono svolgere la propria attività in modo personale e gratuito, senza scopi di lucro e nel rispetto del vincolo associativo.

Gli iscritti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento.

E' fatto divieto di fumare nei locali del Centro.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli esterni al Centro dev'essere improntato al principio di solidarietà, attuato con correttezza, onestà e rispetto reciproco.

Art. 11 Organi di partecipazione

Per garantire il coinvolgimento dei soci e degli utenti nella vita e nelle attività del Centro Sociale, sono istituiti i seguenti organi di partecipazione:

- Assemblea dei soci;
- Comitato di Gestione;
- Presidente del Comitato di Gestione.

Art. 12 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita dagli iscritti che hanno i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione coadiuvato dai componenti di detto Comitato.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ha compiti:

- propositivi in ordine al programma di attività;
- di verifica sull'attuazione dello stesso;
- di espressione e trasmissione delle esigenze dei soci;

- di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 gennaio di ogni anno, con espressa indicazione di tutte le entrate suddivise in finanziamenti comunali ed in entrate derivanti da altre fonti;
- di approvazione del rendiconto economico annuale entro il 31 marzo dell'anno;
- di approvare la data per lo svolgimento dell'elezione del Comitato di Gestione;
- di nominare i componenti del seggio elettorale nel numero di 3 –tre- titolari e 3 –tre- supplenti scelti tra gli iscritti al Centro e non candidati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni in forma palese. Alle assemblee possono assistere gli utenti senza diritto di voto e solo ai fini consultivi.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea deve essere convocata almeno 2 volte l'anno dal Presidente del Comitato di Gestione, mediante avvisi nei quali sono indicati i punti posti all'ordine del giorno, da affiggere nella bacheca del Centro almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente del Comitato di Gestione è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano almeno 20 soci o 4 membri del Comitato di gestione o il Responsabile comunale dei Servizi Sociali.

Art. 15 Il Comitato di Gestione e durata in carica

Il Comitato di Gestione è:

- composto da 6 –sei- membri più il Presidente;
- composto da almeno 5 membri residenti nel Comune di Spoltore;
- eletto dai soci tra i soci candidati all'elezione.

Il Presidente è eletto tra i candidati residenti nel Comune di Spoltore.

Il Presidente ed i membri del Comitato di Gestione durano in carica tre -3- anni a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della Giunta Comunale che prende atto dei risultati dell'elezione.

Il Presidente ed i componenti del Comitato di gestione uscenti restano in carica fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta Comunale che prende atto della nuovo eletto Comitato di gestione.

La Giunta Comunale prende atto dei risultati dell'elezione entro quindici - 15 giorni dalla data dell'elezione del Comitato di gestione o dalla data della sostituzione di uno o più membri del Comitato stesso.

Il Presidente ed i membri del Comitato cessano dalla carica per:

-scadenza naturale;

-decadenza;

-dimissioni volontarie.

Il membro del Comitato assente ingiustificato per tre sedute consecutive o per cinque sedute anche non consecutive decade dalla carica.

Nei casi di decadenza e dimissioni, la sostituzione avviene con il primo dei non eletti. La Giunta Comunale prende atto delle sostituzioni.

Nel caso di impossibilità alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, si procede a nuova elezione limitatamente per i membri mancanti che restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di gestione precedentemente eletto.

Il Presidente convoca i componenti per la prima riunione entro sette giorni dalla data di adozione della deliberazione di presa d'atto dei risultati dell'elezione da parte della Giunta Comunale.

Art. 16 Elezione del Comitato di Gestione

Il Comitato di gestione almeno due mesi prima della scadenza del proprio mandato, propone all'Assemblea dei soci la data dell'elezione.

I soci che intendono candidarsi alla carica di membro del Comitato di gestione devono essere soci da almeno tre -3- mesi antecedenti la data dell'elezione.

I soci che intendono candidarsi devono presentare per iscritto la propria candidatura, tramite il Presidente del Comitato di gestione, al Responsabile comunale dei Servizi Sociali.

Le candidature devono essere presentate almeno 15 giorni prima la data dell'elezione.

Il seggio elettorale è composto da 3 soci, titolari o supplenti, nominati dall'Assemblea e dal Presidente nella persona del Responsabile comunale dei Servizi Sociali.

Non è eleggibile alla carica di Presidente il socio che ha ricoperto detta carica per due mandati consecutivi e precedenti alla data dell'elezione. Può essere, comunque, eletto quale membro del Comitato di gestione.

Non possono essere candidati i soci che ricoprono cariche politiche e dipendenti comunali.

Il Presidente predispone l'elenco dei candidati in ordine alfabetico unitamente alla scheda per l'elezione.

L'elenco dei candidati dev'essere affisso presso la sede del Centro e pubblicato nel sito istituzionale del Comune per almeno 7 –sette- giorni antecedenti al data dell'elezione.

La data dell'elezione è resa nota dal Comune almeno 15 -quindici- giorni prima dello svolgimento dell'elezione stessa mediante avviso affisso nel territorio comunale e pubblicato sul sito istituzionale.

Sono elettori gli iscritti ai Centri così come risultanti dall'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali alla data di riunione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione della data dell'elezione.

Il seggio elettorale dev'essere costituito presso il Centro.

Il voto è personale; non è, pertanto, consentita la delega.

La votazione avviene con voto segreto, esprimendo al massimo due preferenze, apponendo il segno di croce affianco dei nomi dei candidati scelti rispettando, laddove possibile, la parità di genere. In caso di preferenze espresse per un solo sesso il voto è nullo.

La votazione si svolge in un solo giorno dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

La stampa delle schede elettorali contenente i nomi dei candidati disposti in ordine alfabetico, è effettuata dal Comune.

Lo scrutinio avviene in seduta pubblica e senza interruzioni subito dopo la chiusura del seggio.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti, è eletto il candidato più anziano di età. E' eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze purché residente nel Comune di Spoltore; in difetto, è eletto Presidente il candidato che segue in graduatoria in possesso del requisito della residenza nel Comune di Spoltore. Nel caso di rinuncia alla carica, sarà eletto Presidente il candidato che segue in graduatoria in possesso del requisito della residenza nel Comune di Spoltore

Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per la proclamazione degli eletti nonché per quanto non espressamente previsto nel presente

Regolamento, trovano applicazione i principi generali contenuti nelle vigenti norme disciplinanti la materia dell'elezione degli Organi comunali.

Art. 17 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il rappresentante legale del Centro ed espleta il suo incarico per la durata del mandato del Comitato di Gestione.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci, il Comitato di Gestione e presiede le riunioni di entrambi gli organismi.

Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei soci in sede di riunione appositamente convocata con una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei votanti.

Il Comitato di Gestione elegge, con voto segreto, nel proprio seno il Vicepresidente nel corso della prima riunione di insediamento.

Il Vicepresidente è eletto fra i membri residenti nel Comune di Spoltore.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente nei casi di assenza, dimissioni, impedimento temporaneo, impedimento permanente o morte. Nei casi di sostituzione per dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente, il Vicepresidente informa sollecitamente l'Ufficio Servizi Sociali ed il Sindaco affinché si proceda, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, alla presa d'atto del nuovo Presidente nella persona del candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze e residente nel Comune di Spoltore.

Art. 18 Compiti del Comitato di Gestione

Il comitato di Gestione svolge i seguenti compiti:

- a) sollecita e favorisce la più ampia partecipazione dei soci utenti alla gestione del Centro (costituendo se necessario gruppi di lavoro), alla programmazione e promozione delle iniziative, in modo da consentire l'apporto creativo, la libera espressione delle opinioni, l'applicazione delle capacità, la specifica competenza ed esperienza di ciascuno;
- b) assicura, durante l'orario di apertura del Centro, la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie ecc.);
- c) ha l'obbligo di promuovere la convocazione, a cura del Presidente, dell'assemblea degli iscritti almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario;
- d) ogni membro assume il ruolo di organizzatore ed è incaricato specificatamente di un settore di attività culturali -ricreative - sportive, con

particolare riguardo al buon funzionamento; pertanto gli organizzatori, compreso il Presidente, assumono la responsabilità di tutte le attività realizzate dal Centro sia all'interno che all'esterno della sede;

e) opera in collaborazione con l'Assessore ai Servizi Sociali e con gli operatori dei Servizi Sociali per gli aspetti organizzativi e per eventuali altre esigenze nel rispetto ciascuno delle proprie competenze e settori di pertinenza, senza percepire alcun compenso;

f) vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare;

g) provvede ad inoltrare agli uffici comunali competenti per materia le richieste di intervento per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai locali adibiti a Centro, per l'utilizzo di vari servizi di competenza dell'Amministrazione Comunale (utilizzo sala consigliare, biblioteca, ecc.), per la fornitura di beni di consumo di modesti importo economico e quantità secondo la disciplina di cui all'art. 5;

h) promuove l'impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato;

i) provvede a fornire ogni informazione utile alla fruizione di servizi presenti sul territorio, collabora con il Servizio Sociale per ogni eventuale intervento di interesse sociale;

l) collabora con le istituzioni scolastiche;

m) può decidere l'allontanamento dal Centro di soci-utenti per reiterati atti o comportamenti indecorosi;

n) cura le iscrizioni annuali dei partecipanti, vigila sul regolare versamento della quota associativa dei soci e dei non soci e rendiconta annualmente sull'utilizzo delle entrate derivanti dalle quote dei non soci e destinate a finanziare le attività del Centro;

o) regola la frequenza giornaliera degli iscritti, assicurando che non si verifichi un sovrannumero rispetto alla capienza dei locali, previsto dalla normativa vigente;

p) elegge al proprio interno il vice presidente;

q) redige il bilancio di previsione ed il rendiconto economico annuale riportante in modo analitico tutte le entrate e le uscite del Centro. Il rendiconto dev'essere accompagnato da una relazione riportante la descrizione delle attività svolte durante l'anno, gli eventi e le iniziative organizzate. Il rendiconto economico e la relazione, una volta approvati dall'assemblea, devono essere depositati presso l'ufficio comunale dei Servizi Sociali.

Art. 19 Convocazione e riunioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione deve riunirsi almeno **4** volte l'anno, su convocazione del Presidente, o qualora 4 componenti ne facciano congiuntamente richiesta per iscritto con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi casi la riunione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato di Gestione potrà presenziare senza diritto di voto ed ai soli fini consultivi il responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato.

Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale a cura di un membro designato dal Comitato stesso.

Art. 20 Disposizioni transitorie e finali

Gli organi di partecipazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano dalle funzioni alla data di scadenza naturale del mandato.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione che l'approva.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 24-11-2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché altre e diverse disposizioni comunali con esso incompatibili.